



Comune di LIMBADI

(Provincia di VIBO VALENTIA)

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 691 DEL 24/12/2024

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) - DA DESTINARE ALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di Dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Dato atto che con:

- ? Delibera consiliare n. 5 del 10.4.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026;
- ? Delibera consiliare n. 6 del 10.4.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2024, 2025 e 2026;
- ? Con delibera di giunta comunale n. 62 del 9.7.2024 è stato approvato il PIAO 2024/2026;

Visti:

- D.Lgs 165/2001;
- il D.Lgs 267/2000;
- il DPR 487/1994;
- l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n.75/2017;
- inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita: *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata*

alla riduzione programmata delle spese del personale.

- *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
- *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
- *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;

Dato atto che i Responsabili degli uffici hanno attestato l'assenza di eccedenza di personale, come indicato nel PIAO;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale, inserito nel PIAO, deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- l'interpretazione ad oggi dominante richiede la duplicazione dell'approvazione del piano dei fabbisogni di personale, sia nel DUP sotto il profilo finanziario sia nel PIAO sotto il profilo quali-quantitativo;

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Visto quanto previsto dal PIAO 2024-2026 approvato con delibera di G.C n°62 del 9.7.2024;

Dato atto che la mobilità volontaria, prima dello svolgimento delle procedure concorsuali, ex art. l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 è ancora attualmente non obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 56/2019 che così prevede: *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

Preso atto della sentenza del TAR Sicilia n. 2420/2021: *“Seppure a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 8, della L. n. 56 del 2019 (c.d. “Legge Concretezza”), il previo espletamento della procedura di mobilità non sarebbe più configurabile come un obbligo per la P.A. ma solo come una facoltà discrezionale e deroga temporanea, valevole nel triennio 2019-2021 [n.d.r. ora fino al 31.12.2024], come confermato dall'uso della forma verbale 'possono', è dirimente osservare che nei provvedimenti in discussione è assente una sia pur minima ponderazione ed esplicitazione della scelta effettuata e delle ragioni che potessero eventualmente giustificarla alla luce dei principi del buon andamento, dell'efficacia ed efficienza dell'organizzazione e dell'azione della Pubblica Amministrazione.”;*

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, co. 8 della Legge 19/06/2019 n. 56 l'Ente si avvale della facoltà di deroga all'espletamento della procedura di mobilità di cui all'art. 30 D.Lgs. 165/2001, prevista dall'art. 3, comma 8, della L. 56/2019, ora prorogata fino al 31.12.2024 dall'art.1, comma 14 ter del D.L. n.80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021;

Ritenuto di motivare la scelta di non attivare l'istituto della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 con le finalità:

- di attrarre nuove leve nel mondo del lavoro presso gli enti locali;
- di avvicinare al mondo degli enti locali nuove professionalità che possano contribuire in modo maggiormente al passo coi tempi alla gestione delle complesse procedure di utilizzo e rendicontazione delle risorse PNRR nonché all'informatizzazione dell'Ente;

Preso atto che in relazione agli adempimenti obbligatori previsti dall'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il Comune di Limbadi ha provveduto agli adempimenti, inviando la comunicazione via PEC alla Regione Calabria ed al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visti:

- il D.lgs 267/2000;
- il D.lgs 165/2001;

Accertata la propria competenza, in quanto trattasi di atto di gestione, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che s'intendono qui integralmente richiamati,:

- 1 Di approvare** il bando di concorso per esami per la copertura di 1 posto di "Funzionario Tecnico" categoria dei Funzionari ed E.Q. pieno ed indeterminato - comparto funzioni locali;
- 2 Di dare atto** che è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi degli art 34 bis del D.Lgs 165/2001;
- 3 Di stabilire** che i termini di pubblicazione e di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono di giorni 30 (trenta);
- 4 Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3, co. 8 della Legge 19/06/2019 n. 56 l'Ente si avvale della facoltà di deroga all'espletamento della procedura di mobilità di cui all'art. 30 D.Lgs. 165/2001, prevista dall'art. 3, comma 8, della L. 56/2019, ora prorogata fino al 31.12.2024 dall'art.1, comma 14 ter del D.L. n.80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021;
- 5 Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 lett. a, b, c e d della Legge 07.08.1990 n. 241 è il dott. Giovanni Gurzi;

- 6 **Di attestare** la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000, mediante sottoscrizione ed adozione del presente atto;
- 7 **Di dare atto** che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sul bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2025;
- 8 **Di dare atto** che la presente determina con l'allegato elenco verrà pubblicata sul sito web dell'Ente e sul portale www.inpa.gov.it ;
- 9 **Di dare atto** che nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. GIOVANNI GURZI'

Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000.

Limbadi, lì 24/12/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. GIOVANNI GURZI'

Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

Impegno	Capitolo - Articolo	Importo	Codifica di Bilancio	Esercizio
Limbadi, lì 24/12/2024		Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO		
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.				

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comuniciamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: OTJ73R	Descrizione: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
----------------	--

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo